



COMUNE DI SCORZE'
Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: TARIFFE TARI ANNO 2020 - APPROVAZIONE

L'anno *duemilaventi*, il giorno *ventisette* del mese di *Luglio* alle ore *19:00* in Scorzè nella Sala Consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito in Seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| MICHIELETTO FRANCESCO | X | |
| MARCON NAIS | X | |
| MESTRINER GIOVANNI BATTISTA | | X |
| MICHIELAN FEDERICO | X | |
| MORETTO MARTINA | X | |
| PETTENA' ALAN | X | |
| RIGHETTO ANGELO | X | |
| CHINELLATO PAOLA | X | |
| MILANESE ILENIA | X | |
| CODATO CLAUDIO | X | |
| TRANOSSO FRANCESCO | X | |
| CAPPELLETTO ANNA MARIA | X | |
| PAMIO ALESSIA | X | |
| ZUGNO DARIO | X | |
| PIZZOLATO DANIELE | X | |
| MORETTO MERY | X | |
| MANENTE GIANNINA | X | |

Presenti n. 16

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa ILARIA PIATTELLI.

Il Presidente FRANCESCO MICHIELETTO riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri: ALAN PETTENA',FRANCESCO TRANOSSO,DANIELE PIZZOLATO

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale

Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato A);

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 20.12.2019, esecutiva, è stato disposto l'affidamento in house per l'anno 2020 a Veritas S.p.A., società strumentale interamente partecipata pubblica, per le attività di gestione del tributo TARI in applicazione delle previsioni di cui alla Legge 147/2013 tra i cui compiti è compresa la redazione del Piano Finanziario degli investimenti e l'elaborazione tariffaria a copertura totale dei costi;
- il gestore del servizio competente sul territorio di riferimento è individuato in Veritas spa in forza:
 - a) della deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21.03.2006 di questo Comune, ove veniva confermato l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e della gestione della tariffa rifiuti (TIA 1) ad ACM Spa diventata VERITAS Spa, società ad intero capitale degli enti locali, fino al 31.12.2025;
 - b) della delibera n. 6 del 30.06.2008 dell'Ambito Venezia Ambiente che ha approvato la prosecuzione delle gestioni esistenti nelle more dell'attuazione della normativa di riferimento;
 - c) della delibera di Giunta Comunale n. 231 del 12.12.2013 di questo ente, esecutiva, con la quale è stato adottato l'atto di indirizzo in merito all'attuazione dell'art. 34 del DL 179/2012 dando atto della continuità nell'espletamento dei servizi pubblici locali a mezzo di Veritas S.p.A.;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 28.12.2018, esecutivo, è stato approvato il Piano finanziario Rifiuti anno 2019 redatto ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/1999, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche per un totale di € 2.240.133,68 indicati alla voce TOTALE COSTI PEF DA FINANZIARE;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della TARI - tassa sui rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;
- è operante l'Ente di Governo dell'ambito – Consiglio di Bacino Venezia Ambiente - previsto ai sensi della D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge 148/2011, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste da ARERA;

Visto il regolamento comunale per la disciplina della TARI approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 30.04.2020, che sostanzialmente ripete per la TARI quanto già disciplinato dal regolamento comunale per la disciplina della IUC;

Viste le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due

- importanti deliberazioni ARERA n. 443 e n. 444 del 31.10.2019, precedute dai documenti di consultazione (351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati);
- la deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti (nuovo metodo MTR) e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (Veritas Spa);
 - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011 (Consiglio di Bacino Venezia Ambiente);*
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;
 - l'art.5 della deliberazione 443/2019 prevede che, in materia di corrispettivi per l'utenza, siano definiti, a partire dalle componenti di costo fisse e variabili individuate dal MTR:
 - l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
 - i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a, 4b del D.P.R. 158/99 (comma 5.1);
 - con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”* ARERA introduce alcune misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati a seguito dell'emergenza da COVID-19 e interviene sulla disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze domestiche e non domestiche e adotta le prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

Rilevato che:

- l'emergenza epidemiologica del virus COVID-19 e i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali per contenerla, hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno in corso, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA, che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo;
- il D.L. 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel D.L. n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e dell'oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 è previsto che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI sia differito al 30.06.2020 e la possibilità in deroga di approvare le tariffe TARI 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31.12.2020 la determinazione e l'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 34/2020, si dispone l'allineamento dei termini di

approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, fissato al 30.09.2020, a causa dell'incertezza sull'entità delle risorse dei bilanci comunali;

Considerato che:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018 (metodo MTR);
- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto della diffusione della pandemia da COVID-19 e il relativo cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19 (sanificazione, ecc.);
- vi è la necessità di dare applicazione agli interventi di riduzione TARI previsti dalla deliberazione ARERA n. 158/2020 che individua all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge n. 147/2013 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 28.12.2018 di approvazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2019 determinate sulla base del piano finanziario 2019 che prevede:

- di pervenire ad una copertura del 100% del PEF;
- di confermare la misura del 62,00% per le entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e la misura del 38,00% per le entrate tariffarie a carico delle utenze non domestiche;
- di prendere atto della misura del 44,60% per il peso derivato dai costi fissi e nella misura del 55,40% per il peso derivato dai costi variabili, come stabilito dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;

- che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ripartendo in queste categorie l'insieme dei costi da coprire;
- che *per le utenze domestiche*: la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq), per la superficie dell'utenza (mq), corretta da un coefficiente di adattamento (Ka della tabella 1a del D.P.R. n. 158/99), mentre per la parte variabile della tariffa si ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media annuale procapite attualmente determinata dal coefficiente Kb della tabella 2 del D.P.R. n. 158/99;
- che *per le utenze non domestiche*: la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa (coefficiente Kc della tabella 3a del D.P.R. n.158/99), mentre per la parte variabile della tariffa si ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99 (coefficienti Kd della tabella 4a);

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti TARI approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 28.12.2018;

Ricordato che con la delibera 238/2020 l'ARERA ha:

- modificato il metodo tariffario (MTR), prevedendo oneri straordinari derivanti dall'emergenza Covid-19 e garantendo la copertura degli oneri derivanti dalla deliberazione 158/2020 per le utenze Tari colpite dalla situazione emergenziale;
- ribadito, per i Comuni che si avvalgono della facoltà di confermare per il 2020 le tariffe Tari del 2019, la necessità di acquisire il Piano economico finanziario 2020 predisposto dal gestore, in modo da avere contezza dei costi che la Tari 2019 non consentirebbe di coprire;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari a partire dall'anno 2021, a carico dei relativi stanziamenti di bilancio;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 06.04.2020 avente per oggetto l'agevolazione tributaria pari a 4/12 della tariffa variabile su base annuale alle utenze non domestiche attive al 30.04.2020, costrette alla sospensione dell'attività causa emergenza Covid-19, con esclusione delle attività consentite dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 e dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 nella quale si prevede:

- l'applicazione massiva dell'agevolazione suddetta sulla prima scadenza della rata TARI fissata per il 15 luglio 2020 con la delibera 74 del 08.06.2020;
- le modalità e le tempistiche entro cui le eventuali attività escluse dall'agevolazione applicata d'ufficio devono far istanza di applicazione della riduzione;
- il finanziamento totale dell'agevolazione con fondi propri per € 150.000,00 già vincolati a bilancio;

Viste le modalità operative contenute nella nota di approfondimento IFEL del 31.05.2020 e Anci Emilia Romagna del 09.06.2020 in merito all'attuazione delle riduzioni della delibera ARERA n. 158/2020;

Considerato che ARERA con delibera n. 158/2020, ai fini dell'agevolazione per l'emergenza sanitaria, ha previsto i seguenti schemi per le utenze non domestiche:

- **attività “chiuse per legge e successivamente riaperte”**, una riduzione della parte variabile

che prevede la ridefinizione del coefficiente di produzione Kd sulla base dei giorni di chiusura stabiliti dai provvedimenti governativi;

- **attività “ancora soggette a chiusura”**, una riduzione della parte variabile della tariffa tramite la riduzione dei valori del coefficiente Kd pari al 25%;
- **attività che “potrebbero risultare sospese”**, per le quali l'Autorità rimanda la decisione agli “Enti territorialmente competenti”, chiamati a stabilire i giorni di chiusura cui parametrare l'agevolazione, non è chiaro sulla base di quale “competenza” specifica;
- **attività “non soggette a sospensione per emergenza”**, per le quali dovrebbe essere l'Ente territorialmente competente (e non il Comune) a valutare riduzioni tariffarie “*commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti*”, da dimostrare “documentalmente” (articolo 2 della del. 158);

Ricordato che con la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 15.06.2020 il Comune di Scorzè ha aderito alla class action promossa da Anutel (di cui è socio) autorizzando il ricorso al TAR avverso la delibera ARERA n. 158/2020 in quanto ha illegittimamente sottratto ai Comuni, enti di rilevanza costituzionale, la potestà regolamentare nella materia tributaria attribuita dall'art. 1 comma 639 e seguenti dalla Legge 147/2013;

Dato atto che l'agevolazione approvata dalla delibera di Giunta Comunale n. 49 del 06.04.2020, copre totalmente l'agevolazione prevista dalla delibera ARERA 158/2020 calcolata puntualmente sui soli giorni di effettiva chiusura delle attività, nonché come percentuale di abbattimento, limitatamente applicata alle utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera ARERA citata;

Ricordato che:

- l'unica differenza tariffaria consiste nel fatto che gli studi professionali, in virtù dell'art. 58 quinquies del D.L. n.124/2019, sono a partire dal 2020 inseriti nella categoria 12 anziché nella 11;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 ha confermato l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, fissato nella misura del 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune, come fissato dalla Città Metropolitana di Venezia;

Dato atto che:

- attualmente è fissato al 30.09.2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione del triennio 2020-2022, correlato di tutti gli allegati previsti dal D.Lgs 267/2000 e dall'art. 11 del D.Lgs 118/2011;
- tutte le deliberazioni relative alle tariffe ed alle aliquote dei tributi e delle altre entrate comunali, nonché i regolamenti relativi alle entrate comunali devono essere approvati entro la scadenza stabilita da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 (per effetto dell'art. 138 del D.L. 34/2020, che ha abrogato le disposizioni contenute nell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e nell'art. 1, comma 779, della L. 160/2019);
- a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione;
- limitatamente all'anno 2020, è in corso il rinvio delle scadenze entro le quali devono essere pubblicate le delibere e i regolamenti dei tributi comunali al fine dell'efficacia: al 31 ottobre (dal 14 ottobre) l'invio telematico e al 16 novembre (dal 28 ottobre) la pubblicazione sul sito internet del dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 resi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e Tecnologia Informatica e dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario;

Visto il parere espresso, in atti, dall'Organo dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

| | |
|------------|--|
| Presenti | n. 16 |
| Favorevoli | n. 12 |
| Contrari | n. 0 |
| Astenuti | n. 4 (Manente, Moretto Mery, Pizzolato, Zugno) |
| Votanti | n. 12 |

Delibera

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare per l'anno 2020 le tariffe della TARI (tassa sui rifiuti) già approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale 94 del 28.12.2018 determinate sulla base del piano finanziario 2019 che prevede:
 - di confermare la misura del 62,00% per le entrate tariffarie a carico delle utenze domestiche e la misura del 38,00% per le entrate tariffarie a carico delle utenze non domestiche;
 - di prendere atto della misura del 44,60% per il peso derivato dai costi fissi e nella misura del 55,40% per il peso derivato dai costi variabili, come stabilito dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
 - che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
 - che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ripartendo in queste categorie l'insieme dei costi da coprire;
 - che *per le utenze domestiche*: la parte fissa della tariffa si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq), per la superficie dell'utenza (mq), corretta da un coefficiente di adattamento (Ka della tabella 1a del D.P.R. n. 158/99), mentre per la parte variabile della tariffa si ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media annuale procapite attualmente determinata dal coefficiente Kb della tabella 2 del D.P.R. n. 158/99;
 - che *per le utenze non domestiche*: la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa (coefficiente Kc della tabella 3a del D.P.R. n.158/99), mentre per la parte variabile della tariffa si ottiene applicando un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. n. 158/99 (coefficienti Kd della tabella 4a);
3. Di dare atto che le tariffe TARI 2020 sono di seguito riportate in forma semplificata, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali:

UTENZE DOMESTICHE

| n. componenti nucleo | Tipo utenza in relazione al rifiuto conferito al servizio pubblico | Tariffa Fissa € /mq | Tariffa Variabile € |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | secco-umido | 0,593555 | 51,922652 |
| | solo secco (riduzione compostaggio) | 0,445166 | 41,538122 |

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|----------|------------|
| 2 | secco-umido | 0,697427 | 103,845305 |
| | solo secco (riduzione compostaggio) | 0,549039 | 83,076244 |
| 3 | secco-umido | 0,779041 | 132,691222 |
| | solo secco (riduzione compostaggio) | 0,630652 | 106,152978 |
| 4 | secco-umido | 0,845816 | 167,306324 |
| | solo secco (riduzione compostaggio) | 0,697427 | 133,845059 |
| 5 | secco-umido | 0,912591 | 196,152242 |
| | solo secco (riduzione compostaggio) | 0,764202 | 156.921794 |
| 6 e oltre | secco-umido | 0,964527 | 224,998160 |
| | solo secco (riduzione compostaggio) | 0,816139 | 179.998528 |

UTENZE NON DOMESTICHE

| TIPOLOGIA DI ATTIVITA' TABELLA ALLEGATO 1 DPR 158/99 CON AGGIORNAMENTO DL 124/2019 | Tariffa Fissa € /mq | Tariffa Variabile € /mq |
|--|---------------------|-------------------------|
| 01 Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,788989 | 1,047892 |
| 02 Cinematografi e Teatri | 0,479969 | 0,838313 |
| 03 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 0,788989 | 1,005976 |
| 04 Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi | 1,157185 | 1,508964 |
| 05 Stabilimenti balneari | 0,670641 | 0,871846 |
| 06 Esposizioni, autosaloni | 0,670641 | 0,884421 |
| 07 Alberghi con ristorante | 2,156571 | 2,284404 |
| 08 Alberghi senza ristorante | 1,249233 | 1,626328 |
| 09 Case di cura e riposo | 1,314982 | 1,823332 |
| 10 Ospedali | 1,551679 | 2,011952 |
| 11 Uffici, agenzie | 1,998773 | 2,326320 |
| 12 Banche, Istituti di credito e studi professionali | 0,802139 | 1,054179 |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durev. | 1,854125 | 2,242488 |
| 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,854125 | 2,514940 |
| 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiqu | 1,091435 | 1,427229 |
| 16 Banchi di mercato beni durevoli | 1,433331 | 1,446091 |

| | | |
|---|----------|-----------|
| 17 Attiv. Artig. tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1,689752 | 2,207908 |
| 18 Attiv. Artig. tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 1,354432 | 1,777224 |
| 19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto | 1,854125 | 2,420630 |
| 20 Attivita' Industriali con capannoni di produzione | 1,209784 | 1,578125 |
| 21 Attivita' artigianali di produzione beni specifici | 1,433331 | 1,867343 |
| 22 Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub | 7,324452 | 9,571443 |
| 23 Mense, birrerie hamburgerie | 6,377665 | 8,337027 |
| 24 Bar, Caffè, Pasticceria | 5,207331 | 6,798722 |
| 25 Supermercato, Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 3,287456 | 4,191567 |
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,155958 | 3,981989 |
| 27 Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante | 9,428424 | 12,314824 |
| 28 Ipermercati di generi misti | 3,603052 | 3,353254 |
| 29 Banchi di mercato generi alimentari | 4,602439 | 6,014899 |
| 30 Discoteche, Night club | 2,511617 | 3,286189 |

4. Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
5. Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti deve trovare copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
6. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Venezia, nella misura del 5%;
7. Di dare atto altresì che l'agevolazione approvata dalla delibera di Giunta Comunale n. 49 del 06.04.2020, copre totalmente l'agevolazione prevista dalla delibera ARERA 158/2020 calcolata puntualmente sui soli giorni di effettiva chiusura delle attività, nonché come percentuale di abbattimento e che detta agevolazione trova copertura con fondi propri per € 150.000,00 già vincolati a bilancio;
8. Di demandare al Settore Tributi e Tecnologia Informatica ogni adempimento conseguente al presente atto, quale l'inserimento della presente sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it e la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata alla TARI;

9. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione (da effettuarsi entro il 14.10) nel predetto sito informatico del MEF e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel portale del federalismo;
10. Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 resi rispettivamente dal Responsabile del Settore Tributi e Tecnologia Informatica e dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario;
11. Di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso, in atti, dall'Organo dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000;
12. Di dare atto che è l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio Comunale

Indi, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti

Dichiara

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Scorzè, 21/07/2020

Il Responsabile del Settore
F.to DEPICOLZUANE ANTONELLA
(firmato digitalmente)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Scorzè, 21/07/2020

Il Responsabile del Settore
F.to CASARIN FLAVIA
(firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to FRANCESCO MICHIELETTO
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to ILARIA PIATTELLI
(firmato digitalmente)
